Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il *decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462* e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, l'articolo 6, comma 2 e l'articolo 7, comma 1, nonché la relativa *Guida CEI 0-14:2005-03* relativa all'applicazione del medesimo regolamento;

VISTA la *direttiva del Ministero delle attività produttive 11 marzo 2002* e, in particolare, l'art. 3, comma 2;

VISTA la *norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012* recante *Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni*;

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 che, in attuazione dell'articolo 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, designa ACCREDIA quale unico Organismo Nazionale Italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e ne prescrive le relative regole di organizzazione e funzionamento, in conformità al Regolamento (CE) n.765/2008;

VISTA la Convenzione in data 6 luglio 2017, stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico ed ACCREDIA, per l'attività di accreditamento, e successivo *Addendum* stipulato tra le medesime parti in data 26 settembre 2017, con il quale l'Ente è chiamato a verificare, in capo agli Organismi che operano ai sensi dei citati articoli 4, 6 e 7 del richiamato d.P.R. n. 462/2001, il rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;

VISTA la Convenzione in data 5 luglio 2019 e, in particolare, l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico ha rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento il compito di rilasciare accreditamenti in capo agli Organismi di ispezione che operano ai sensi degli artt. 4, 6 e 7 del citato d.P.R. n. 462/2001 a seguito della verifica del rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;

VISTO il decreto direttoriale 21 maggio 2020 di abilitazione dell'Organismo I.Q.M. – ISPEZIONI E MONITORAGGI PER LA QUALITÀ S.r.l. in sigla "I.Q.M. ISPEZIONI S.r.l." a svolgere funzioni di verifica di parte terza, secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo "A", su installazioni ed impianti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, nel quale, causa refuso indicato nella Delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento Attività

Regolamentate CSA AR di Accredia, viene indicata erroneamente come scadenza dell'abilitazione medesima il 12 dicembre 2022, anziché il 17 dicembre 2022;

ACQUISITA con protocollo Mise n. 68464 dell'11 marzo 2021, la comunicazione di Accredia con la quale si informa questa Direzione Generale che è stato Deliberato l'aggiornamento del Certificato di Accreditamento n. 016E emesso nello Schema ISP con scadenza al 17 dicembre 2022 con l'inserimento della nuova sede legale e operativa della I.Q.M. – ISPEZIONI E MONITORAGGI PER LA QUALITÀ S.r.l. in sigla "I.Q.M. ISPEZIONI S.r.l." in Via di Vigna Fabbri, 5/B – 00179 Roma (RM);

RITENUTO di dover procedere alla modifica del decreto di abilitazione in modo da rendere noto il trasferimento della sede legale e operativa, nonché la corretta data di scadenza del decreto di abilitazione adottato in data 21 maggio 2020;

DECRETA

Articolo 1

1. L'abilitazione a svolgere funzioni di verifica di parte terza secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo "A", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, rilasciata in data 21 maggio 2020, in favore di I.Q.M. – ISPEZIONI E MONITORAGGI PER LA QUALITÀ S.r.l. in sigla "I.Q.M. ISPEZIONI S.r.l.", è intesa come rilasciata al medesimo Organismo con sede legale e operativa in Via di Vigna Fabbri, 5/B – 00179 Roma (RM);

2. L'abilitazione concessa con decreto direttoriale di abilitazione del 21 maggio 2020, è modificata all'articolo 3, comma 1, con la giusta scadenza dell'abilitazione al 17 dicembre 2022 anziché il 12 dicembre 2022.

Articolo 2

1. Restano salve tutte le restanti disposizioni contenute nel citato decreto direttoriale di abilitazione del 21 maggio 2020, concernenti gli obblighi a carico dell'Organismo, con le disposizioni di cui al precedente articolo.

Articolo 3

1. Il presente decreto, è notificato all'interessato e, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, lì

LORENZO MASTROENI
Siglato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Loredana Gulino

Firmato digitalmente da: Loredana Gulino
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 14/04/2021 12:17:03